

<b>PROT. N. 108_UTD_2024</b>  <b>19/04/2024</b>	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FECE E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” - LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.
---	---

<b>DETERMINA n.14_UT_2024 del 19/04/2024</b>		<b>ORIGINALE</b>
--	--	------------------

OGGETTO: DECRETO DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA N. 455 DEL 07/06/2022 – AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ’ TECNICO ECONOMICA, CSE, DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA IN PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) - importo finanziamento 2.600.000,00 €. CUP: F66J22000130006 - CIG: A0321A173E **COMUNICAZIONE DI REVOCA DELLA AGGIUDICAZIONE.**

PREMESSO:

- Che con determinazione n. 19\_UT\_2023 del 13/12/2023 PROT. 64\_UTD\_2023 del 13/12/2023 è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi nei settori ordinari, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 c. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di Procedura Negoziata con invito a cinque operatori economici per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, per un importo stimato a base della procedura di euro € 199.250,56 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge;
- Che determinazione n. 10\_UT\_2024 del 11/03/2024 è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell’espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico-economica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento di sicurezza sismica della “Chiesa dell’immacolata in Prata di Principato Ultra (AV)” al seguente operatore economico in indirizzo:
  - Arch. Fabio Guerriero P.IVA 01732980642, Mandatario della costituita RTP (Arch. FABIO GUERRIERO - ING. AMEDEO DE MARCO - ARCH. CARMINE GRECO), iscritto all’ordine degli architetti di Avellino al n. 625, C.F. GRRFBA68T15F8390 alle condizioni di cui alla T.D. MEPA n. **3906767** ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro € **193.273,04** (€ 199.250,56 - ribasso € 5.977,52), oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- Che al medesimo operatore con nota prot. N. 67\_UTD\_2024 DEL 11.03.2024, veniva richiesto l’inoltro di documentazione al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti al fine di procedere alla stipula del contratto;

- Che ricevuta la stessa, nello svolgimento di attività istruttoria, la stazione appaltante apprendeva di una indagine della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Avellino, a carico dell'Arch. Fabio Guerriero;
- Che, all'uopo, con pec del 08.04.24, si notificava la comunicazione avente prot. N. 91\_UTD\_2024 DEL 08.04.24, con la quale, previa sospensione del procedimento, si provvedeva a richiedere all'operatore economico in indirizzo di trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della medesima, compiuta relazione circa le vicende relative al suddetto procedimento penale, allegando gli atti in proprio possesso ed oggetto di notifica da parte dell'A.G., e/o qualsivoglia altra documentazione utile a propria difesa;
- Che in data 15.04.24, con comunicazione acquisita al protocollo al N. 99\_UTD\_2024, perveniva riscontro a tale richiesta, ed all'uopo non confutando la sussistenza del detto procedimento penale, si assumeva la insussistenza di misure cautelari reali, bensì la sola esecuzione di un provvedimento di sequestro probatorio; si deduceva, altresì, sotto un profilo temporale, la discrasia tra l'aggiudicazione provvisoria dell'11.03.24 e la diffusione a mezzo organi di stampa della indagine, risalente al 02.03.24, in uno alla sussistenza di ampia garanzia per la stazione appaltante, sia in ragione della stipula di apposita fideiussione, sia della possibilità nel caso in cui il mandatario fosse impossibilitato a proseguire nell'espletamento dell'incarico, di procedere alla prosecuzione dei lavori a mezzo degli altri due componenti del r.t.p.;

#### CONSIDERATO

- Che tali deduzioni non colgono nel segno per i seguenti motivi:
  - in mancanza di comunicazione da parte del soggetto interessato, dovuta anche in ragione di canoni di buona fede e diligenza, circa la vicenda giudiziaria in itinere, alla data del 11.03.24 la stazione appaltante disconosceva l'esistenza di tale procedimento, la cui conoscenza è stata postuma;
  - la polizza fideiussoria copre il rischio pari solo al 10% dell'importo contrattuale relativo ai servizi tecnici professionali, ovvero solo euro 19.327,30, e nulla circa i danni da ritardata esecuzione dei lavori; la stessa, al fine, è pertanto incongrua;
  - in seno al R.T.P. l'Arch. Guerriero risulta essere il capogruppo, con indicazione di quota di riparto pari all'85%, sicché il suo impedimento riverbererebbe gravi conseguenze sulla stessa esistenza del raggruppamento e sul suo regolare e corretto funzionamento;
  - gli ulteriori due tecnici non hanno manifestato adesione alla proposta dell'Arch. Guerriero di proseguire autonomamente;
  - in tale ipotesi, ad un più approfondito esame, è risultato che difettano in capo all'Arch. Greco Carmine, unico professionista cui residuerebbe la qualifica di Architetto, i requisiti economici e professionali richiesti dal bando;
- Che ad ogni buon conto non è stata allegata la documentazione in proprio possesso ed oggetto di notifica da parte dell'A.G., benché richiesta sotto comminatoria di revoca;
- Che in data 18.04.24, la stazione appaltante ha avuto contezza della nota stampa diffusa dalla Procura c/o il Tribunale di Avellino laddove risulta l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino a carico dell'arch. Guerriero Fabio;

- Che dalla medesima nota risulta che il suddetto professionista risulta indagato per: tentata induzione indebita (56-319 quater), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), rivelazione di segreto d'ufficio aggravata (art. 326 c.p.), falso in atto pubblico (476, 479 c.p.), peculato (art. 314 c.p.) e depistaggio (art. 375 c.p.);
- Che ciò connota gli estremi dell'illecito professionale grave, quale causa di esclusione ai sensi dell'art. 95 e 98 del nuovo codice degli appalti, in quanto incide sulla affidabilità ed integrità dell'operatore;
- Che la sussistenza del detto procedimento penale, inoltre, osta alla possibilità di aggiudicazione, atteso che in ragione della particolare natura della stazione appaltante, la consumazione di detti reati assurge a violazione del proprio ordinamento interno in materia di rispetto del codice etico;
- Che ad ogni buon conto, giusto il disposto del punto n. 7 della determina n. 19\_UT\_del 13.12.23 (determina a contrarre per affidamento dei servizi tecnici), ben noto a chi in intestazione, la stazione appaltante, alla luce di quanto innanzi indicato, ritiene che vi sono motivi di opportunità, che prescindono dal regolare svolgimento della gara, per non procedere all'affidamento del servizio;
- Che dunque, alla luce della suddetta previsione, rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca della procedura;
- Che il presente provvedimento non comporta per la stazione appaltante responsabilità precontrattuale oppure obbligo di corresponsione di indennizzo alcuno, trattandosi di atto a contenuto vincolato in luogo della situazione fattuale in cui si è venuto a trovare l'aggiudicatario;
- Che la procedura di gara si conclude solo con l'aggiudicazione definitiva e, pur restando ancora salva la facoltà per la stazione appaltante di manifestare il proprio ripensamento – in questo caso secondo le forme proprie dell'autotutela decisoria – per contro, prima di questo momento, l'amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato, senza dovere sottostare a dette forme (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 107 del 4.1.2019);
- Che prima dell'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante non ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di revoca o annullamento d'ufficio al concorrente, anche se aggiudicatario provvisorio (cfr. Cons. Stato, III, 24 maggio 2013, n. 2838; Cons. Stato, V, 18 luglio 2012, n. 4189; 21 novembre 2007, n. 5925; 24 marzo 2006, n. 1525);

#### VALUTATO

- Che sussistono i presupposti previsti dall'art. 21 quinquies della L. 241/1990, quest'ultimo come, peraltro, avallato e specificato dalle pronunzie giurisprudenziali sopra richiamate, per procedere alla revoca della determinazione n. 10\_UT\_2024 DEL 11.03.2024, e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui la nota prot. N. 67\_UTD\_2024 DEL 11.03.24;
- Che la revoca del provvedimento sopra citato non comporta responsabilità precontrattuale oppure obbligo di corresponsione di indennizzo alcuno, né tanto meno onere di comunicare ai partecipanti l'avvio del relativo procedimento di che trattasi;

## RITENUTO

- Che appare opportuno, nonché necessario, revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione n. 10\_UT\_2024 DEL 11.03.2024, e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui la nota prot. N. 67\_utd-2024 DEL 11.03.24;

## VALUTATA

- la necessità di apporre al presente provvedimento la clausola di immediata eseguibilità;

## DETERMINA

- per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato:

di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione n. 10\_UT\_2024 DEL 11.03.2024, e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui la nota prot. N. 67\_utd-2024 DEL 11.03.24

- di disporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;
- di disporre l'adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- di trasmettere copia del presente provvedimento:
  - al Ministero della Cultura – Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, C.F. 97803850581 in persona del Direttore Generale, ing. Angelantonio Orlando, a mezzo pec: [sg.unitapnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:sg.unitapnrr@pec.cultura.gov.it);
  - al Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, C.F. 96455440584, in persona del Direttore Generale dott.ssa Marica Mercalli, a mezzo pec: [dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)
- di notificare a mezzo pec copia del presente atto ai soggetti indicati in intestazione.

Resta inteso che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale, entro 60 gg. dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 dalla data della stessa.

Avellino, 19.04.2024

Il Supporto al Rup  
Ing. Francesco Cataldo

IIRUP  
Ing. Iunior Pellegrino Borriello

Il Delegato Della Diocesi di Avellino  
Vicario Generale  
Mons. Pasquale Iannuzzo